

| | | |
|---|--|---|
|  | <p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRESIVO POLO 3 "P. Ingusci" indirizzo musicale Via XX Settembre n°63 - 73048 - NARDO' (Lecce) Tel. 0833/871017 Cod. Mecc. LEIC89800L C.F. 91025810754 Email: LEIC89800L@istruzione.it Pec: LEIC89800L@pec.istruzione.it Sito Web: www.comprensivonardo3.edu.it</p> |  |
|---|--|---|

Alle Famiglie
 Al Personale Docente
 Al Presidente del Consiglio di Istituto
 Al DSGA
 Al Personale ATA
 Al RSPP
 Al sito web

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
 DIREZIONE GENERALE - Ufficio I
 Via Castromediano 123 – BARI
organizzazionescuola@pugliausr.gov.it

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
 Ufficio VI - Ambito Territoriale per la Provincia
 di LECCE
of.lecce@gmail.com

Al Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e
 Sanità Pubblica –LECCE
sispnord.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

Al Sindaco della Città di
 Nardò
ptotocollo@pecnardo.it

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della
 Provincia di Lecce
elementari.le@istruzione.it; superiori.le@istruzione.it;
medie.le@istruzione.it; comprensivi.le@istruzione.it

OGGETTO: Modalità di organizzazione dell'attività didattica dal 7 aprile, a seguito dell'emanazione del D.L. n. 44 del 1/04/2021 e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 102 del 04/04/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 03/04/2021, che dispone il collocamento della Regione Puglia in zona rossa per ulteriori 15 giorni fino al 20/04/2021, fatta salva una nuova classificazione;

VISTO il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19”;

VISTO, in particolare, l'art. 1, commi 4 e 5, secondo cui “4. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, le misure stabilite per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del

Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile. 5. “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1...”;

VISTO il successivo art. 2 che disciplina le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado con riferimento ai colori delle zone in cui risultano collocate le regioni;

VISTO che il citato articolo 2 al comma 1 testualmente dispone che “1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'Infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'Infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado...”;

VISTO che il già citato art. 2 comma 3 disciplina che, sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 102 del 04/04/2021 che, in premessa, richiama **l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere straordinariamente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio**, che determina un impatto elevato sui servizi assistenziali, con particolare riferimento al tasso di occupazione dei posti letto, sia di area medica che di terapia intensiva, che si pone al di sopra dei valori limite individuati dal DM 30 aprile 2020 ed evidenzia un incremento dei nuovi positivi in tutte le fasce di età, **con l'eccezione dei bambini tra 0-5 anni**;

CONSIDERATO che tale Ordinanza dispone che, **in relazione al colore in cui è, o sarà collocata la Regione Puglia**, occorre consentire alle famiglie di richiedere la **didattica digitale integrata in alternativa alla didattica in presenza**, risultando tale già prevista misura, in un frangente così particolare ed eccezionale, adeguata e proporzionale al rischio che si intende fronteggiare, idonea ad operare un delicato bilanciamento tra diritto alla salute individuale e collettiva e diritto allo studio, anche in forza del principio di precauzione;

CONSIDERATO che la Regione Puglia è ancora **interessata da un incremento del numero di contagi**, che si associa ad una circolazione virale sostenuta tra i soggetti in età scolare;

VISTO che nell'Ordinanza regionale si ritiene che sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta dal competente organo sanitario, **il principio di precauzione imponga all'Autorità regionale di adottare misure adeguate e proporzionali, idonee a scongiurare i rischi potenziali per la salute pubblica, prima che il pregiudizio si concretizzi**;

ASSUNTO il principio **della massima precauzione e della cautela nella tutela della salute e della sicurezza della popolazione scolastica** tutta da applicare con urgenza e inderogabilità;

Tutto ciò premesso

DISPONE

il rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 44 del 01-04-2021 e dall'Ordinanza n. 102 del Presidente della Regione Puglia ed emana **la seguente organizzazione didattica, stante la collocazione della Regione Puglia in zona rossa:**

- Dal 7 al 30 aprile tutte le sezioni della scuola dell'Infanzia svolgono le attività didattiche in presenza secondo il consueto tempo-scuola con servizio mensa.
- Dal 7 al 30 aprile tutte le classi della scuola Primaria, secondo il proprio orario a Tempo Normale oppure a Tempo Pieno con mensa, svolgono le attività didattiche in presenza.
- Dal 7 al 30 aprile le classi prime della Scuola Secondaria di I grado svolgono le attività didattiche in presenza.
- Lo svolgimento **esclusivamente in modalità A DISTANZA** delle attività didattiche del **secondo e terzo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado**, ferma restando la possibilità di svolgere in presenza le attività finalizzate a garantire l'inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
- Questa Istituzione scolastica **garantisce la Didattica Digitale Integrata** a tutti gli alunni della **Scuola Primaria e delle classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado** le cui **famiglie la richiedano espressamente in alternativa alla didattica in presenza**; ad essi verrà garantito il collegamento online in modalità sincrona con il resto della classe. I genitori/tutori che intendono scegliere la Didattica Digitale Integrata devono farne espressa richiesta al Dirigente scolastico compilando **il modulo allegato**, da far pervenire alla segreteria della scuola all'indirizzo di posta elettronica leic898001@istruzione.it entro le ore 7:00 di mercoledì 7 aprile 2021.
- **Tale scelta è esercitata una sola volta e per l'intero periodo di vigenza delle disposizioni della Ordinanza Regionale.** Eventuali successive istanze modificative della scelta già effettuata saranno rimesse alla motivata valutazione del Dirigente scolastico.
- I genitori che intendono far frequentare i propri figli in presenza **non devono produrre richiesta**, ma devono produrre, al docente della 1ª ora di accesso a scuola, **un'autodichiarazione che, durante le attività in DAD e durante le vacanze pasquali, il proprio figlio non abbia contratto il Covid-19 e non sia stato contatto diretto di caso positivo.**
- Svolgono attività in presenza tutti i docenti della **scuola dell'Infanzia**.
- Svolgono attività in presenza tutti i docenti della **scuola Primaria**, a meno che il proprio orario di servizio non sia destinato ad alunni che intendono avvalersi della didattica a distanza.
- Per la **scuola Secondaria di Primo Grado** i docenti delle classi prime (compresi i docenti di strumento) lavoreranno presso la propria sede di servizio, qualora ci siano alunni che si avvalgono della didattica in presenza; per le classi seconde e terze della scuola Secondaria i docenti presteranno servizio presso le loro sedi, ove ci siano alunni con disabilità oppure con bisogni educativi speciali che abbiano optato per la didattica in presenza, a meno che il proprio orario di servizio non sia destinato ad alunni che intendono avvalersi della didattica a distanza (vale per tutte le classi della Scuola Secondaria).

- I docenti di Potenziamento svolgono il loro servizio in presenza.
- Per ogni ora di lezione online si procederà a destinare 30/45 minuti alla lezione frontale e i rimanenti minuti ad attività asincrone, seguendo il seguente schema:

| | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1° ora di lezione | 30/45 minuti lezione frontale | 15 minuti attività asincrone |
| 2° ora di lezione | 30/45 minuti lezione frontale | 15 minuti attività asincrone |
| 3° ora di lezione | 30/45 minuti lezione frontale | 15 minuti attività asincrone |
| 4° ora di lezione | 30/45 minuti lezione frontale | 15 minuti attività asincrone |
| 5° ora di lezione | 30/45 minuti lezione frontale | 15 minuti attività asincrone |
| 6° ora di lezione | 30/45 minuti lezione frontale | 15 minuti attività asincrone |

- **Le Studentesse e gli Studenti della Scuola Primaria (compresa la scuola Primaria a tempo pieno) e della Scuola Secondaria di Primo Grado** che, invece, svolgeranno le attività in presenza seguiranno il regolare orario scolastico.
- **L'assenza degli studenti e delle studentesse della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado dalle videolezioni** dovrà essere giustificata tramite registro elettronico o tramite invio della copia della giustificata redatta e firmata dai genitori all'indirizzo di posta elettronica del Docente coordinatore di classe.
- **I Genitori** sono tenuti a comunicare alla posta istituzionale della scuola leic89800l@istruzione.it ogni dato riguardante lo stato di salute del proprio figlio in relazione alla prevenzione del contagio da Covid- 19, per garantire all'Istituzione scolastica la comunicazione settimanale di monitoraggio al MI, all'USR e al DDS della Regione Puglia.

Permangono invariate tutte le modalità di fruizione del servizio come specificato con circolari precedenti:

- rimane invariata l'organizzazione entrate/uscite già in vigore per tutti i plessi interessati;
- tutto il personale si atterrà scrupolosamente alle misure di sicurezza, prevenzione e massima cautela indicate dalla normativa vigente a livello nazionale, regionale, locale e dal PROTOCOLLO DI SICUREZZA SCOLASTICO ANTICONTAGIO COVID-19 dell'Istituto.
- è obbligatorio l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) delle vie respiratorie, anche in situazione statica, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
- si raccomanda a tutto il Personale docente e ATA di garantire la costante areazione di tutti gli ambienti utilizzati.
- ai genitori si richiede la massima attenzione nel monitorare e valutare preventivamente lo stato di salute dei bambini prima di portarli a scuola.
- le famiglie che avessero ancora necessità di dispositivi o di assistenza per i dispositivi già ritirati, possono comunicare le proprie esigenze per telefono al n. 0833-871017, oppure per posta elettronica all'indirizzo leic89800l@istruzione.it

Confidando nella fattiva collaborazione di tutte le parti coinvolte in un momento così delicato per tutti noi, colgo l'occasione per porgere Cordiali Saluti.

Il Dirigente Scolastico
f.to Dott.ssa Eleonora LONGO
 Firma autografa omessa ai sensi
 e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93